

Ecol Studio S.p.A.

Sede legale in Viale San Michele del Carso n. 4 -20144 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 – interamente versato

Codice Fiscale e P. Iva N° 01484940463

Registro delle Imprese di Milano N° REA MI-1947312

REGOLAMENTO DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
DENOMINATI

"MiniBond Ecol Studio 5% 2019 – 2024"

Advisor dell'Emittente: Ceresio SIM S.p.A. divisione Corporate Advisory
Arranger dell'operazione: Ceresio SIM S.p.A. divisione Corporate Advisory
Collocatore: Ceresio SIM S.p.A.

1. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 1 – Importo, titoli e regime di circolazione delle Obbligazioni

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina l'emissione del prestito obbligazionario denominato "MiniBond Ecol Studio 5% 2019 – 2024" (il "**Prestito**"), da parte di Ecol Studio S.p.A., con sede legale in Milano (Milano) Via San Michele del Carso n. 4, capitale sociale sottoscritto Euro 1.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA, e numero d'iscrizione n. 01484940463, REA n. MI-1947312 (l' "**Emittente**"). Il Prestito è costituito da massime 20 obbligazioni nominative non convertibili a tasso fisso (le "**Obbligazioni**"), aventi valore nominale unitario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) (il "**Valore Unitario**"). L'importo nominale complessivo massimo del Prestito ammonta ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) (il "**Valore Nominale Complessivo**").

L'emissione del Prestito è stata deliberata dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 19 aprile 2019.

Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli obbligazionari e la legittimazione all'esercizio dei diritti propri degli obbligazionisti è attestata dall'iscrizione al libro degli obbligazionisti.

I possessori delle Obbligazioni possono chiedere il rilascio della certificazione del proprio titolo di credito, così come risultante dal libro del obbligazionisti.

Il prestito è scindibile e, pertanto, verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte fino alla concorrenza di massime n. 20 Obbligazioni

Il codice ISIN rilasciato da Banca d'Italia è IT0005370637.

Articolo 2 - Assegnazione

L'offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni avrà inizio il 26 aprile 2019 e terminerà il 30 Giugno 2019 ("**Periodo di Offerta**").

Le Obbligazioni saranno assegnate in base all'ordine temporale di sottoscrizione.

Articolo 3 - Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Unitario (il "**Prezzo di Emissione**"), senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il singolo Obbligazionista. Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

Articolo 4 - Godimento e scadenza

Il Prestito è emesso il 26 aprile 2019 (la "**Data di Emissione**").

I relativi interessi maturano dal giorno dell'avvenuto accredito sui conti dell'Emittente dell'importo versato da ciascuno degli aventi diritto a titolo di sottoscrizione dell'Obbligazioni ("**Data di Godimento**") (inclusa) e fino al termine di durata del Prestito, fissato in data 26 aprile 2024 (la "**Data di Scadenza**") (esclusa), salvo le ipotesi di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 10.

Articolo 5 - Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (il "**Tasso di Interesse**") al tasso nominale annuo lordo fisso del 5% a partire dalla Data di Godimento (inclusa). Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base annuale, il 26 aprile di ciascun anno (ciascuna una "**Data di Pagamento**", esclusa) a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 26 aprile 2020. Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza;

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 10, la relativa Data di Rimborso Anticipato (come *infra* definita).

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato (come *infra* definite) l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola di interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Unitario residuo, ove applicabile, di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro superiore.

Gli interessi annuali sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365 giorni, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni) — secondo la convenzione Act/Act ICMA, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora una o più delle Date di Pagamento (come *infra* definite) non dovessero cadere in un Giorno Lavorativo, le stesse saranno posticipate al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esse saranno spostate al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 6 - Rimborso

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento, il rimborso ordinario del Prestito è di tipo amortizing con preammortamento di un anno fino alla prima data di Pagamento che cade il 26 aprile 2020 e successivo ammortamento in 4 (quattro) rate annuali a partire dalla data di Pagamento che cade il 26 aprile 2021 e successivamente ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza (ciascuna, una "**Data di Rimborso**"), secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante:

Piano di ammortamento MiniBond Ecol Studio S.p.A. 5% 2019 - 2024					Piano di ammortamento singola obbligazione	
Data	Valore Nominale Residuo	Numero Rate Capitale	Rimborso Quota Capitale	% di Rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola obbligazione	% di Rimborso quota capitale cumulata singola obbligazione
26 aprile 2019	1.000.000				50.000	
26 aprile 2020	1.000.000				50.000	
26 aprile 2021	750.000	1	250.000	25%	37.500	25%
26 aprile 2022	500.000	2	250.000	50%	25.000	50%
26 aprile 2023	250.000	3	250.000	75%	12.500	75%
26 aprile 2024	0	4	250.000	100%	0	100%

Qualora una Data di Rimborso o la Data di Scadenza, ivi inclusa la Data di Rimborso Anticipato (come infra definite) non dovessero cadere in un Giorno Lavorativo, le stesse saranno posticipate al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esse saranno spostate al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. Per “**Giorno Lavorativo**” si intende qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

Articolo 7 - Servizio del Prestito

Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati per il tramite di Ceresio SIM S.p.A.

Articolo 8 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla Data di Scadenza delle singole cedole e, per quanto riguarda il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 9 - Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 10 - Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il Rimborso Anticipato integrale delle proprie obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di seguito l'"**Evento Rilevante**"). Costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) Mancato rispetto degli impegni: mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 11 (Impegni dell'Emittente), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni;
- (ii) Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente: (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-

bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare ove applicabile; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

(iii) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:

a) la messa in liquidazione dell'Emittente stesso; ovvero

b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero

c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.

(iv) Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione sia accertata con sentenza passata in giudicato;

(v) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni ovvero il Regolamento delle Obbligazioni divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

(vi) Change of Control: il verificarsi di un qualsiasi evento o operazione in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni con diritto di voto nel capitale sociale dell'Emittente detenute, direttamente o indirettamente, congiuntamente o singolarmente, dall'azionista di controllo, ovvero dalla Famiglia Fornari, scenda al di sotto della soglia del 51% (cinquantunopercento);

La richiesta di Rimborso Anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun Obbligazionista, a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: amministrazione@ecolpec.com.

Il Rimborso Anticipato delle obbligazioni dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 25 (venticinque) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti"). Il rimborso anticipato delle obbligazioni avverrà al Valore Nominale e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla data di Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. Qualora la Data di Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti non dovesse cadere in un

Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel quale caso lo stesso sarà spostato al giorno lavorativo immediatamente precedente, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 11 – Impegni dell’Emittente

Per tutta la durata delle obbligazioni, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento, l’Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (a) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica dell’oggetto sociale dell’Emittente e (b) non modificare l’oggetto sociale dell’Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell’attività svolta dall’Emittente stessa;
- (a) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell’Emittente, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e (b) nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga ripristinato il capitale sociale dell’Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- fare in modo che le obbligazioni di pagamento relative alle obbligazioni emesse mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell’Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;

Articolo 12 - Agente di calcolo

Le funzioni dell’Agente di Calcolo saranno svolte da Ceresio SIM S.p.A., con sede in Milano, via Tamburini n. 13. L’eventuale mutamento dell’Agente di Calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

I calcoli e le determinazioni dell’Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

Articolo 13 - Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Articolo 14 - Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet <http://www.ecolstudio.com/>. Nel caso in cui fosse nota l'identità di ciascun Obbligazionista, l'Emittente potrà indirizzare loro tali comunicazioni anche via PEC, con l'obbligo di conservare una conferma da parte di ciascun detentore in merito all'invio.

L'Emittente potrà, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti in conformità al precedente paragrafo.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento, che si intende integrato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, ed in particolare gli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di titoli obbligazionari.

Articolo 15 - Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione esclusiva italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Articolo 16 – Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

E' prevista la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente il "MiniBond Ecol Studio 5% 2019 - 2014". Tale facoltà è esercitabile a titolo oneroso per l'Emittente con metodologia all or nothing e cioè l'Emittente, qualora eserciti l'opzione di Rimborso Anticipato secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, è tenuto a rimborsare integralmente tutte le Obbligazioni sottoscritte costituenti l'emissione complessiva pari, come previsto nel presente Regolamento, a massimo € 1.000.000 (un milione/00) di "MiniBond Ecol Studio 5% 2019 - 2024".

In caso di esercizio della facoltà, l'Emittente potrà rimborsare i "MiniBond Ecol Studio

5% 2019 - 2024" in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dall'anno 2021 (in questo caso il giorno 26/04/2021) e fino all'anno 2023 incluso (in questo caso il giorno 26/04/2023) (la "**Data di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente**").

L'Emittente notificherà l'esercizio di tale diritto mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Nel caso in cui fosse nota l'identità di ciascun Obbligazionista "MiniBond Ecol Studio 5% 2019 - 2024", l'Emittente potrà indirizzare loro tale comunicazione anche via PEC con l'obbligo di conservare una conferma di consegna da parte di ciascun detentore in esito all'invio. In tal caso, la comunicazione via PEC dovrà essere inoltrata almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data del Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.

In caso di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente, fermo restando il pagamento dell'interesse pattuito per i giorni di effettivo godimento, le Obbligazioni "MiniBond Ecol Studio 5% 2019 - 2024" saranno rimborsate al (i) 103% (centotre per cento) del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla data di pagamento che cade il 26 aprile 2021, (ii) 102% (centodue per cento) del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla data di pagamento che cade il 26 aprile 2022, (iii) 101% (centouno per cento) del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga alla data di pagamento che cade il 26 aprile 2023.

A titolo esemplificativo: se l'Emittente esercita nel 2022 la facoltà di rimborso anticipato di tutte le obbligazioni in circolazione, rimborserà all'investitore, in relazione ad una singola Obbligazione del Valore Nominale Residuo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), alla data di pagamento 26 aprile 2022, oltre al previsto interesse per i giorni di effettivo godimento al tasso pattuito del 5% (cinqueper cento), un capitale € 25.500,00 (ventincinquemilacinquecento/00), corrispondente al Valore Nominale Residuo della Obbligazione moltiplicato per 102%.

Dalla Data di Rimborso Anticipato le Obbligazioni rimborsate anticipatamente cesseranno di essere fruttifere.

Articolo 17 – Vendita delle Obbligazioni

Qualora un Obbligazionista si trovasse nella necessità di procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni per far fronte ad esigenze, anche

temporanee, di liquidità, lo stesso avrà facoltà di inviare una comunicazione scritta al Collocatore Ceresio SIM S.p.A. mediante la quale potrà manifestare la propria intenzione di procedere alla vendita delle Obbligazioni sottoscritte. Il Collocatore, senza assumere alcun obbligo o garanzia in tal senso, avrà facoltà di individuare eventuali ulteriori investitori disponibili ad acquistare tali Obbligazioni.

Condizioni riepilogative dell'offerta

Denominazione	MiniBond Ecol Studio 5% 2019– 2024
Codice ISIN	IT0005370637
Importo massimo di Emissione	Euro 1.000.000,00
Valore Nominale	Euro 1.000.000,00
Periodo di Offerta	dal 26 aprile 2019 al 30 Giugno 2019
Prezzo di Emissione	100% (Euro 50.000,00)
Valore Unitario Minimo	Euro 50.000,00
Data di Emissione	26 aprile 2019
Data di Scadenza	26 aprile 2024
Tasso di Interesse	5% (annuo semplice)
Data di Pagamento interessi (*)	26 aprile di ciascun anno dal 2020 al 2024, compresi
Data di Pagamento quote di capitale (*)	26 aprile di ciascun anno al 2021 al 2024, compresi
Valuta di riferimento	Euro
Base di calcolo	"Actual/Actual (ICMA)"

(*) Per il dettaglio sul rimborso del capitale e il pagamento degli interessi si rimanda alla tabella a pag. 4

2. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento di Emissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

"Advisor" indica Ceresio SIM S.p.A. divisione Corporate Advisory

"Agente di Calcolo" indicano Ceresio SIM S.p.A. nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

"Arranger" indica Ceresio SIM S.p.A. divisione Corporate Advisory

"Banca Depositaria" indica Banco BPM filiale Fornaci di Barga (Lucca)

"Ceresio SIM" indica Ceresio SIM S.p.A., con sede legale in via Pietro Tamburini 13, Milano.

"Data di Emissione" indica il 26 aprile 2019.

"Data di Godimento" indica la data dalla quale decorrono gli interessi, come infra definita.

"Data di Pagamento" indica il 26 aprile di ogni anno. La prima Data di Pagamento sarà il 26 aprile 2020.

"Data di Rimborso" indica il 26 aprile di ciascun anno dal 2021 al 2024, inclusi.

"Data di Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti" ha il significato di cui all'Articolo 11 del Regolamento delle Obbligazioni.

"Data di Scadenza" indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 26 aprile 2024.

"Emittente" o **"Società"** indica Ecol Studio S.p.A., in Viale San Michele del Carso n. 4 -20144 Milano (MI), capitale sociale sottoscritto Euro 1.000.000 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione n. 01484940463, REA n. MI-1947312.

"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 10 del Regolamento delle obbligazioni.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2

(TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“Ecol Studio” indica Ecol Studio S.p.A., in Viale San Michele del Carso n. 4 -20144 Milano (MI), capitale sociale sottoscritto Euro 1.000.000 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione n. 01484940463, REA n. MI-1947312.

“Interessi” indica gli interessi annuali in misura fissa che l’Emittente è tenuta a corrispondere in relazione alle Obbligazioni.

“Legge fallimentare” indica il Decreto Regio 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

“MiniBond Ecol Studio 5% 2019 – 2024” indica le massime 20 obbligazioni non convertibili a tasso fisso annuale pari al 5%, aventi valore nominale unitario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

“Obbligazionisti” indica i soggetti Portatori delle Obbligazioni emesse.

“Prestito” indica il prestito obbligazionario denominato "MiniBond Ecol Studio 5% 2019 – 2024".

“Prezzo di Emissione” indica il prezzo di emissione relativo a ciascuna Obbligazione pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

“Regolamento” indica il regolamento delle Obbligazioni.

“Tasso di Interesse” indica il tasso di interesse fisso lordo annuo applicabile alle Obbligazioni pari al 5 %.

“Valore unitario minimo” indica il valore unitario minimo delle Obbligazioni pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).